



**COMUNE DI TALAMONA**  
(Provincia di Sondrio)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 10 Registro Deliberazioni del 07-05-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA I.M.U. ANNO 2020**

L'anno duemilaventi addì sette del mese di maggio alle ore 20:30, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in modalità videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. n.18/2020 e del decreto sindacale n.3 del 22.04.2020, in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Risultano collegati al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

<b>TRIVELLA FABRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>BARRI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>CIAN ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>GUSMEROLI ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>CANEVA LEONARDO</b>	<b>P</b>	<b>VAIRETTI MARIA</b>	<b>P</b>
<b>DUCA FABRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>ORLANDI PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>GIBOLI MAURIZIO</b>	<b>P</b>	<b>RIVA ELENA</b>	<b>P</b>
<b>MAZZANTI CESARE</b>	<b>P</b>	<b>TARABINI ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>LUZZI ANDREA</b>	<b>P</b>		

Presenti...: 13

Assenti...: 0

Assessori esterni:

BIANCHI LUCICA VIRGINIA P

PETRELLI NATHALIE P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bianchini Dott. Valter collegato in remoto.

Il Signor TRIVELLA FABRIZIO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che** ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**Considerato che** il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**Preso atto che** i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**Verificato che** la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**Rilevato che**, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**Verificato che**, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**Preso atto che**, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**Rilevato che** il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**Preso atto che** l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

**Considerato che** il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**Visto** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

### **Visti:**

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**Considerato che** i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**Visti:**

- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

**Considerato che** per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Richiamato** il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Rilevato che**, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**Preso atto che** la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

**Rimarcato che** il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**Atteso che**, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato che** la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**Evidenziato che** in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**Rilevato altresì che** il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**Considerato che** la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento

le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

**Verificato che**, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 12.12.2019 con la quale venivano determinate le aliquote e detrazioni dell’I.M.U. per l’anno 2020 a normativa allora vigente e ritenuto di confermare quanto ivi deliberato;

**Considerato che**, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**Rilevato che** tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

**Tenuto conto che** per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

**Visto** il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 12.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

**Visto** il nuovo Regolamento comunale per l’applicazione della nuova IMU (Imposta Municipale Propria);

**Visto** il “Regolamento comunale per la partecipazione della comunità locale in attività per la tutela e valorizzazione del territorio e agevolazioni/riduzioni dei tributi comunali (in applicazione dell’art. 24 del D.L. 133/2014 cd. “Sblocca Italia”)”;

▣

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

Gli interventi integrali dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l’intera seduta viene registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri e pubblicata sul Sito Internet del Comune (Art.44 del Regolamento del Consiglio Comunale);

Con voti n. 9 favorevoli, astenuti n. 4 (Vairetti Maria, Orlandi Paolo, Riva Elena e Tarabini Roberto), espressi nelle forme di legge:

## D E L I B E R A

*La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;*

- 1) **di approvare** per l’anno 2020 le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), come segue:

	quota statale	quota comune	Aliquota totale%
Abitazione principale e relative pertinenze ed unità immobiliari assimilate	/	/	/
Abitazione principale e relative pertinenze cat. A1-A8 e A9	/	0,40	<b>0,40</b>
Aliquota agevolata AIRE n. 1 unità immobiliare e relative pertinenze	/	0,46	<b>0,46</b>
Aliquota aree fabbricabili	/	0,90	<b>0,90</b>
Aliquota immobili cat. D	0,76	0,19	<b>0,95</b>
Aliquota agevolata immobili cat. D/1 p.m.i. secondo i requisiti richiesti dalla vigente disciplina comunitaria G.U.C.E. n. L 124/03 - D.M 18/04/2005 - G.U. n. 238/05, e persone fisiche	0,76	0,19	<b>0,95</b>
Aliquota immobili cat. D/1	0,76	0,30	<b>1,06</b>
Aliquota ordinaria per tutti gli altri tipi di immobili	/	0,95	<b>0,95</b>
Terreni agricoli	/	/	/
Fabbricati rurali strumentali		/	

2) **di dare atto che** le predette aliquote avranno decorrenza dal 1 gennaio 2020;

3) **di determinare** nell'importo di Euro 200,00 (*duecento*) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica, per gli immobili adibiti ad abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 per i quali non è stata abolita l'imposta;

4) **di stabilire** le seguenti agevolazioni tariffarie ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133/2014, relativo regolamento comunale attuativo e art. 20 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della IUC-componente I.M.U.:

- riduzione dal 20% al 100% in base alla valutazione di merito dell'intervento/progetto;

5) **di precisare che** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 12.12.2019 si intende sostituita dalla presente deliberazione a seguito dell'intervenuta modifica normativa, confermando nel contempo le aliquote e detrazioni ivi stabilite;

6) **di dare atto che** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda al vigente regolamento in materia;

7) **di dare atto che** copia della presente deliberazione sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

8) **di dichiarare** con voti n. 9 favorevoli, astenuti n. 4 (Vairetti Maria, Orlandi Paolo, Riva Elena e Tarabini Roberto), espressi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO  
TRIVELLA FABRIZIO**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bianchini Dott. Valter**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-05-2020

- [.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 07-05-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bianchini Dott. Valter**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*